CONVENZIONE MULTILATERALE ISTITUTIVA DELLA CORTE INTERNAZIONALE PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI (C.I.A.P.)

Testo consolidato – Parte VI

PARTE VI – EFFETTI DELLE DECISIONI E ATTUAZIONE

Articoli 57–62

La presente Parte disciplina la natura giuridica, gli effetti, l'attuazione e il monitoraggio delle decisioni della futura Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli. Essa stabilisce un sistema volto a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, nel rispetto del consenso degli Stati, della sovrana uguaglianza, del diritto internazionale applicabile e delle garanzie dei soggetti terzi.

La forza vincolante delle decisioni discende esclusivamente dalla Convenzione, dallo Statuto e dal titolo di giurisdizione validamente applicabile al singolo procedimento. Nessuna disposizione della presente Parte attribuisce alla C.I.A.P. poteri coercitivi generali, né consente di estendere gli effetti di una decisione oltre i limiti soggettivi e oggettivi della controversia.

Articolo 57 – Natura, forma ed effetti delle decisioni

1. La Corte adotta le proprie decisioni nelle forme previste dalla presente Convenzione, dallo Statuto e dal Regolamento di procedura, distinguendo:
a) sentenze definitive;
b) decisioni interlocutorie e processuali;
c) provvedimenti sulle misure provvisorie;
d) pareri consultivi;
e) ordinanze relative all'organizzazione e alla conduzione del procedimento;
f) decisioni in materia di interpretazione, rettifica e revisione.

2. Le sentenze definitive pronunciate nell'esercizio della giurisdizione contenziosa producono effetti vincolanti esclusivamente nei confronti delle parti del procedimento e limitatamente alla controversia decisa, nei termini stabiliti dalla presente Convenzione, dallo Statuto e dal titolo di giurisdizione applicabile.

3. L'effetto vincolante di cui al paragrafo 2 presuppone:
a) l'esistenza di un valido titolo di giurisdizione;
b) la competenza della Corte sulla controversia;

c) la regolare costituzione del procedimento;
d) il rispetto delle garanzie fondamentali del contraddittorio e dell'imparzialità;
e) l'adozione della decisione secondo le forme previste dagli strumenti applicabili.

4. I pareri consultivi hanno natura interpretativa, scientifico-giuridica e istituzionale e non sono vincolanti, salvo che un accordo internazionale applicabile alle parti attribuisca loro espressamente tale efficacia.

5. Le misure provvisorie producono gli effetti previsti dalla disciplina applicabile soltanto quando la competenza della Corte a disporle e il loro carattere vincolante risultino da un valido titolo giurisdizionale o da una disposizione convenzionale espressa.

6. Ogni decisione deve indicare con chiarezza:
a) il titolo di giurisdizione invocato e riconosciuto;
b) le questioni sottoposte alla Corte;
c) le conclusioni accolte o respinte;
d) le disposizioni giuridiche applicate;
e) gli effetti vincolanti eventualmente prodotti;
f) le raccomandazioni, osservazioni o indicazioni prive di efficacia obbligatoria;
g) le modalità e gli eventuali termini di attuazione.

7. La Corte distingue espressamente, nella motivazione e nel dispositivo, le statuizioni giurisdizionali vincolanti dalle considerazioni interpretative, dalle raccomandazioni e dalle indicazioni di carattere scientifico o istituzionale.

8. Le decisioni definitive acquistano carattere definitivo secondo le condizioni stabilite dalla presente Convenzione e dal Regolamento di procedura, fatti salvi i rimedi di interpretazione, rettifica e revisione previsti dall'articolo 56.

Articolo 58 – Obbligatorietà delle sentenze nei confronti delle parti

1. Ciascuno Stato parte che abbia validamente accettato la giurisdizione della Corte per una determinata controversia è tenuto a conformarsi alla sentenza definitiva pronunciata in quella controversia, nei limiti del consenso prestato e degli obblighi assunti in forza della presente Convenzione.

2. L'efficacia vincolante della sentenza è circoscritta:
a) ai soggetti che sono stati parti del procedimento;
b) all'oggetto della controversia sottoposta alla Corte;
c) alle questioni rientranti nella competenza validamente riconosciuta;
d) alle statuizioni contenute nel dispositivo, interpretate alla luce della motivazione;
e) agli obblighi derivanti dalla Convenzione e dal titolo giurisdizionale applicabile.

3. Nessuna sentenza può imporre obblighi a uno Stato terzo non vincolato dalla Convenzione o che non abbia altrimenti validamente accettato la giurisdizione della Corte.

4. Nessuna decisione può pregiudicare i diritti, le prerogative o gli interessi giuridicamente protetti di soggetti terzi che non abbiano partecipato al procedimento, salvo gli effetti che discendano autonomamente da norme di diritto internazionale applicabili e indipendenti dalla decisione stessa.

5. La titolarità del diritto all'autodeterminazione da parte di un popolo non determina, da sola, l'assoggettamento di uno Stato alla giurisdizione della Corte. La legittimazione di un popolo a partecipare o ad agire dinanzi alla Corte è disciplinata dagli articoli 33 e 40, nonché dagli strumenti convenzionali applicabili.

6. La Corte non può, per effetto della sola pronuncia di una sentenza, attribuire sovranità territoriale, modificare unilateralmente confini internazionali, disporre il riconoscimento di uno Stato o imporre una determinata soluzione costituzionale o istituzionale. Essa può accertare situazioni giuridiche e indicare le conseguenze derivanti dal diritto internazionale, nei limiti della propria competenza.

7. La presente disposizione è interpretata in coerenza con il principio secondo cui le decisioni giudiziarie internazionali producono effetti vincolanti nei limiti soggettivi e oggettivi del titolo giurisdizionale che ne costituisce il fondamento.

Articolo 59 – Esecuzione delle decisioni e principio di buona fede

1. Gli Stati parti sono tenuti a dare esecuzione in buona fede alle sentenze definitive della Corte che li vincolano ai sensi della presente Convenzione.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si fonda sul principio pacta sunt servanda e deve essere adempiuto nel rispetto degli obblighi internazionali applicabili, della sovrana uguaglianza degli Stati e delle rispettive disposizioni costituzionali.

3. Ciascuno Stato parte adotta, secondo il proprio ordinamento costituzionale, le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura necessarie per assicurare l'attuazione delle decisioni vincolanti.

4. Entro il termine stabilito dalla sentenza o, in mancanza, entro un termine ragionevole, lo Stato interessato comunica alla Cancelleria:
a) l'autorità nazionale responsabile del coordinamento dell'attuazione;
b) le misure già adottate;
c) le misure ancora necessarie;
d) il calendario previsto per il loro completamento;
e) gli eventuali ostacoli giuridici, amministrativi o materiali;
f) gli strumenti di verifica dell'effettivo adempimento.

5. Gli Stati parti designano, entro il termine previsto dal Regolamento di procedura, un punto di contatto nazionale per le comunicazioni relative all'esecuzione delle decisioni.

6. La designazione del punto di contatto non trasferisce alla Corte competenze esecutive nazionali, né modifica la distribuzione costituzionale delle attribuzioni tra gli organi dello Stato interessato.

7. La presente Convenzione non determina, di per sé, l'automatica esecutività delle sentenze nell'ordinamento interno degli Stati parti. Il riconoscimento e l'esecuzione domestica avvengono secondo le disposizioni costituzionali, legislative e internazionali applicabili.

8. Nessuna disposizione del presente articolo attribuisce alla Corte il potere di sostituirsi agli organi nazionali, annullare direttamente atti interni o esercitare coercizione sul territorio di uno Stato.

Articolo 60 – Modalità di attuazione e monitoraggio

1. La Corte può indicare nella sentenza, quando necessario e nei limiti della propria competenza, le modalità essenziali attraverso le quali gli obblighi accertati possono essere adempiuti.

2. Le modalità di attuazione possono comprendere:
a) la cessazione della condotta internazionalmente illecita, ove ne ricorrano i presupposti;
b) il ripristino della situazione conforme al diritto, quando materialmente e giuridicamente possibile;
c) l'adozione di misure legislative o amministrative;
d) la rimozione degli ostacoli all'esercizio dei diritti di autodeterminazione;
e) la predisposizione di procedure di consultazione e partecipazione effettiva;
f) l'avvio di negoziati in buona fede, quando richiesto dal diritto applicabile;
g) la presentazione di rapporti periodici sull'attuazione;
h) ogni altra misura compatibile con il dispositivo della sentenza e con il titolo di giurisdizione.

3. Quando la natura della controversia lo giustifica, la Corte può richiedere alle parti di presentare un piano di attuazione contenente:
a) gli obiettivi da conseguire;
b) le misure operative previste;
c) le autorità responsabili;
d) i termini intermedi e finali;
e) gli indicatori verificabili di avanzamento;
f) le modalità di consultazione dei soggetti e delle comunità interessate.

4. La Cancelleria cura la raccolta, la registrazione e la verifica formale delle comunicazioni relative all'attuazione, nel rispetto delle competenze degli organi della Corte.

5. Il Collegio giudicante, nei limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento, può:
a) richiedere chiarimenti alle parti;
b) acquisire documentazione sull'attuazione;
c) convocare incontri procedurali di verifica;
d) invitare le parti a individuare modalità concordate di adempimento;
e) adottare decisioni interpretative o integrative nei casi e secondo le procedure consentite.

6. Il monitoraggio ha natura giurisdizionale o amministrativa secondo l'organo competente e non può trasformarsi in un potere generale di direzione politica, amministrativa o legislativa dello Stato interessato.

7. Le attività di monitoraggio sono improntate a imparzialità, trasparenza, proporzionalità, riservatezza ove necessaria e rispetto della dignità dei popoli e delle persone coinvolte.

8. I rapporti di attuazione possono essere resi pubblici, salvo le limitazioni necessarie alla protezione delle persone, delle informazioni riservate, della sicurezza e della regolare amministrazione della giustizia.

Articolo 61 – Riparazione delle violazioni e garanzie di non ripetizione

1. Quando accerta una violazione di un obbligo internazionale rientrante nella propria competenza, la Corte può determinare, nei limiti del titolo giurisdizionale applicabile, le conseguenze giuridiche della violazione e le forme di riparazione spettanti ai soggetti legittimati.

2. Le forme di riparazione possono comprendere, secondo la natura e le circostanze della violazione:
a) la restituzione in forma specifica (restitutio in integrum), ove materialmente possibile e giuridicamente ammissibile;
b) la compensazione per i danni economicamente valutabili non adeguatamente riparati mediante restituzione;
c) la soddisfazione, compresa la dichiarazione dell'illiceità della condotta, il riconoscimento della violazione o altre forme appropriate;
d) la cessazione della condotta illecita, quando essa abbia carattere continuativo;
e) le assicurazioni o garanzie di non ripetizione, quando giustificate dalle circostanze;
f) misure di ripristino dei diritti collettivi e individuali lesi, nei limiti del diritto applicabile;
g) altre forme di riparazione riconosciute dal diritto internazionale applicabile.

3. La determinazione della riparazione tiene conto:
a) della natura dell'obbligo violato;
b) della gravità e della durata della violazione;
c) dell'entità del danno materiale e immateriale;
d) del nesso causale giuridicamente rilevante;
e) della posizione dei soggetti lesi;
f) delle eventuali condotte concorrenti rilevanti;
g) dei principi di proporzionalità e di integrale riparazione.

4. Nei procedimenti concernenti i diritti di autodeterminazione, la Corte considera, ove pertinenti e dimostrati, gli effetti della violazione sull'identità collettiva, sulla partecipazione politica, sulla continuità culturale, sulle risorse naturali, sullo sviluppo economico e sociale e sulla capacità del popolo interessato di determinare liberamente il proprio status politico e il proprio sviluppo.

5. Le misure di riparazione non possono comportare, in assenza di un valido fondamento giuridico, l'imposizione di una soluzione territoriale, costituzionale o istituzionale predeterminata. Esse devono essere coerenti con il diritto internazionale applicabile e con i diritti delle persone e delle comunità interessate.

6. La Corte può indicare modalità di consultazione, partecipazione e negoziazione dirette a rendere effettiva la riparazione, quando tali modalità risultino necessarie e compatibili con la competenza esercitata.

7. Il Protocollo facoltativo IV in materia di responsabilità e riparazione internazionale disciplina, ove ratificato o altrimenti reso applicabile, ulteriori criteri e modalità di determinazione delle conseguenze della violazione e delle forme di riparazione.

8. Nell'interpretazione del presente articolo, la Corte può tenere conto dei principi espressi negli articoli 30, 31 e 34–37 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, adottato dalla Commissione del diritto internazionale nel 2001, quale riferimento di codificazione e sviluppo progressivo del diritto internazionale, senza attribuire al Progetto, in quanto tale, la natura di trattato universalmente vincolante.

Articolo 62 – Mancata esecuzione, verifica dell’inadempimento e cooperazione istituzionale

1. Qualora emergano elementi documentali idonei a indicare la mancata o incompleta esecuzione di una sentenza vincolante, la Corte può attivare, nei limiti delle proprie competenze, una procedura di verifica dell’adempimento.

2. La procedura di verifica può essere avviata:
a) su richiesta di una parte del procedimento;
b) su comunicazione dell’autorità nazionale designata ai sensi dell’articolo 59;
c) sulla base di documentazione acquisita dalla Cancelleria;
d) secondo le modalità previste dal Regolamento di procedura.

3. Prima di formulare una constatazione di inadempimento, la Corte assicura allo Stato interessato la possibilità di presentare osservazioni, documenti e chiarimenti, nel rispetto del contraddittorio.

4. La procedura può comprendere:
a) una richiesta formale di informazioni;
b) l’indicazione delle statuizioni della sentenza interessate;
c) la valutazione delle misure adottate e di quelle omesse;
d) l’esame delle eventuali circostanze obiettive che ostacolano l’attuazione;
e) l’invito a presentare un calendario aggiornato;
f) la promozione di consultazioni tra le parti;
g) una relazione motivata sullo stato dell’adempimento.

5. La Corte può adottare una decisione o una relazione motivata che accerti:
a) l’avvenuta esecuzione;
b) l’esecuzione parziale;
c) il ritardo nell’esecuzione;
d) la mancata esecuzione;
e) l’esistenza di circostanze che richiedono ulteriori chiarimenti o un nuovo termine.

6. La constatazione di mancata esecuzione non attribuisce automaticamente alla Corte poteri sanzionatori, coercitivi, esecutivi o di intervento negli affari interni dello Stato interessato.

7. Nei casi di persistente mancata esecuzione, la Corte può trasmettere una relazione motivata all’Assemblea degli Stati parti, affinché questa valuti, entro le competenze attribuitele dalla Convenzione:
a) l’opportunità di avviare consultazioni istituzionali;
b) l’adozione di raccomandazioni non vincolanti;
c) l’assistenza tecnica o giuridica richiesta dallo Stato interessato;
d) ulteriori iniziative di cooperazione compatibili con la Convenzione.

8. L’Assemblea degli Stati parti non può imporre misure coercitive o sanzioni non espressamente previste dalla Convenzione o da un altro valido titolo di diritto internazionale.

9. L’eventuale applicazione di misure ulteriori resta subordinata all’esistenza di una specifica base giuridica, alla competenza dell’organo che le adotta e al rispetto delle procedure e delle garanzie previste dal diritto internazionale.

10. La presente disposizione non pregiudica gli obblighi internazionali eventualmente gravanti sugli Stati in forza di altre norme o strumenti giuridici applicabili, né attribuisce alla C.I.A.P. competenze spettanti ad altre organizzazioni o giurisdizioni internazionali.

11. Le procedure previste dal presente articolo sono finalizzate a promuovere l'effettività delle decisioni, la cooperazione in buona fede e la tutela dei diritti riconosciuti dal diritto internazionale, senza trasformare la Corte in un organo di esecuzione sovranazionale.

Tavola di concordanza – Parte VI

Articolo	Materia disciplinata	Riferimento sistematico
57	Natura, forma ed effetti delle decisioni	Convenzione, Statuto e Regolamento di procedura
58	Obbligatorietà delle sentenze	Principio dell'efficacia inter partes; riferimento comparativo all'art. 59 dello Statuto della CIG
59	Esecuzione e buona fede	Pacta sunt servanda; art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
60	Attuazione e monitoraggio	Cooperazione, verifica e adempimento degli obblighi internazionali
61	Riparazione e garanzie di non ripetizione	Responsabilità internazionale; Progetto di articoli CDI del 2001
62	Inadempimento e cooperazione istituzionale	Contraddittorio, verifica e competenze dell'Assemblea degli Stati parti

Registro delle decisioni redazionali – Parte VI

La presente Parte introduce i seguenti codici di registrazione della progettazione normativa e istituzionale C.I.A.P.

Codice	Principio ordinamentale	Contenuto
CIAP-R46	Tipicità degli effetti decisori	Distinzione tra sentenze, pareri, provvedimenti e atti processuali
CIAP-R47	Efficacia inter partes	Vincolatività circoscritta alle parti e alla controversia
CIAP-R48	Esecuzione in buona fede	Dovere di adempimento degli Stati validamente vincolati
CIAP-R49	Attuazione verificabile	Piani, termini, autorità responsabili e indicatori di adempimento
CIAP-R50	Riparazione integrale	Articolazione delle forme di riparazione secondo il diritto internazionale
CIAP-R51	Cooperazione in caso di inadempimento	Verifica, contraddittorio e interlocuzione istituzionale senza coercizione automatica

Nota tecnico-giuridica e strategica

La Parte VI introduce una distinzione essenziale per la credibilità internazionale della futura C.I.A.P.: l'autorevolezza giuridica di una decisione non deve essere confusa con l'esistenza di poteri coercitivi o con la sua automatica esecutività negli ordinamenti nazionali.

La disciplina proposta persegue cinque obiettivi:

1. Certezza giuridica: ogni effetto vincolante deve essere riconducibile a un titolo di giurisdizione valido e verificabile.
2. Tutela dei popoli: le violazioni dei diritti di autodeterminazione possono essere esaminate anche nelle loro conseguenze collettive, culturali, economiche e istituzionali.
3. Effettività: l'attuazione non si esaurisce nella pronuncia della sentenza, ma può essere accompagnata da piani, scadenze e verifiche.
4. Responsabilità internazionale: le forme di riparazione vengono ricondotte a principi riconosciuti dal diritto internazionale, senza attribuire automaticamente efficacia convenzionale a strumenti di natura diversa.
5. Legittimità istituzionale: la C.I.A.P. non pretende poteri che gli Stati non le abbiano conferito mediante un valido titolo giuridico.

Coordinamento con i Protocolli facoltativi

Protocollo	Coordinamento con la Parte VI
Protocollo I – Accesso diretto dei popoli	Legittimazione, partecipazione e tutela dei soggetti collettivi
Protocollo II – Accettazione della giurisdizione obbligatoria	Presupposti dell'efficacia vincolante delle sentenze
Protocollo III – Misure provvisorie e tutela urgente	Salvaguardia dei diritti durante il procedimento
Protocollo IV – Responsabilità e riparazione internazionale	Disciplina specifica delle forme di riparazione
Protocollo V – Accesso documentale e prove internazionali	Verifica documentale dell'attuazione e dell'inadempimento
Protocollo VI – Immunità, privilegi e accordo di sede	Garanzie funzionali per l'attività istituzionale

Nota: il coordinamento è sistematico e preliminare; la verifica definitiva richiede il confronto con i testi integrali consolidati dei sei Protocolli e l'eliminazione di eventuali sovrapposizioni normative.